



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

### “I. Morra” - Matera

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale – Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico - Servizi commerciali -  
Industria e artigianato per il *made in Italy* - Chimica, materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie ambientali -  
Manutenzione e assistenza tecnica declinazioni:  
Apparati e impianti e Mezzi di trasporto



I.I.S. "I. MORRA" MATERA  
Prot. 0010821 del 18/10/2023  
I-1 (Uscita)

**Ai Docenti**  
**Alle famiglie**  
**Alle studentesse e agli studenti**  
**All'utenza esterna tutta**  
**Al personale ATA**  
**Alla DSGA**  
**Al sito,**  
**AGLI ATTI**

**da affiggere all'ingresso del plesso Morra, del plesso Da Vinci e in ogni classe**

#### Circolare n. 46

#### **Oggetto: DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI E NELLE AREE DI PERTINENZA**

Si ribadisce a **tutta l'utenza scolastica - e non** - che il divieto di fumo nelle Istituzioni scolastiche italiane parte dalla Legge 16 gennaio 2003, comunemente nota come legge “Sirchia” che porta il nome del Ministro della Salute in carica tra il 2001 e 2005.

Successivamente, con il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, si è stabilito e imposto all'art. 4, rubricato in “Tutela della salute nelle scuole”, che **il divieto di fumo** (in effetti tale divieto era già previsto nei locali chiusi dall'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3), **fosse esteso anche alle aree di pertinenza all'aperto delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie**. I successivi commi (2, 3 e 4) introducono **il divieto di utilizzare sigarette elettroniche “e-cigarette o e-cig”**. È stato, pertanto, contestualmente, vietato l'uso delle sigarette elettroniche sia nei locali chiusi che nelle aree di pertinenza all'aperto della scuola, come espressamente previsto dal citato Decreto Legge 104/2013 (art. 4, c. 2). Tali commi stabiliscono anche le conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Per locali di pertinenza dell'edificio scolastico e aree all'aperto si intendono - qualora non fosse chiaro - **scale di emergenza anti-incendio, cortili, parcheggi, ingressi, porticati, giardini, campetti e impianti sportivi e aree interne ovvero atri, corridoi, aule scolastiche, uffici e segreterie, archivi, biblioteche, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, aule magna, sale d'attesa, sale docenti, servizi igienici, spogliatoi e, infine, anche aree di ristoro: mensa e bar. Il divieto di fumo è persino esteso agli eventuali automezzi in possesso della scuola.**

Il divieto permane ininterrotto durante la ricreazione, alla fine delle attività didattiche o durante le assemblee indette dagli studenti. Tutti coloro (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario), anche gli esterni esperti, visitatori presenti nell'intero plesso scolastico, i partecipanti a iniziative extra scolastiche, ospiti autorizzati, genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori o affidatari, **in pratica chiunque**, anche occasionalmente presente nei locali dell'Istituto che non osservino tale divieto, nei locali dove è espressamente vietato fumare, devono essere sanzionati col pagamento di multe e ammende, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

**Il divieto è vigente anche al termine delle attività didattiche e nelle ore di lezione pomeridiane del corso per adulti.**

**I dipendenti della scuola che non osservino tale divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti. Allo stesso modo anche gli studenti e le studentesse che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, come previsto da norma e regolamento di istituto.**

Giova evidenziare anche a tutto il personale, agli studenti e alle studentesse, oltre a non essere assolutamente consentito fumare, la Legge n 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016, cosiddetta "green economy", ha introdotto il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi" con conseguenti multe e ammende per chi non rispetta tale divieto.

### **Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo sono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e del personale ATA. **I responsabili della vigilanza sul divieto di fumo individuati e notificati in Collegio Docenti sono la prof.ssa Porzia Rossetti per il plesso Morra e il prof. Paolo Pignatelli per il plesso Da Vinci.**

Tutto il personale docente e ATA ha comunque l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante la ricreazione, anche all'esterno dell'edificio, al cambio dell'ora di lezione, oltre che in ingresso e in uscita anche dalle uscite di emergenza e non principali.

Si richiama tutti e tutte al rispetto civico.



Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Caterina Policaro  
firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell'Amministrazione digitale e norme collegate